



CITTÀ DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 284 DEL 08/09/2020

OGGETTO: ATTIVITÀ VIGILANZA BENI CULTURALI E PAESAGGISTICO. ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventi, addì otto del mese di Settembre alle ore 16:35 e ss, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì.

Alle 16,45 entra l'Assessore Eugenia Spata

Risultano presenti:

		Pres.	Ass.
CASSI' GIUSEPPE	Sindaco	Presente	
LICITRA GIOVANNA	Vice Sindaco	Presente	
RABITO LUIGI	Assessore	Presente	
IACONO GIOVANNI	Assessore	Presente	
SPATA EUGENIA	Assessore	Presente	
BARONE FRANCESCO	Assessore		Assente
GIUFFRIDA GIOVANNI	Assessore	Presente	
AREZZO CLORINDA	Assessore	Presente	
TOTALE		7	1

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Riva.

il Sindaco, in prosecuzione di seduta, riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

OGGETTO: Attività vigilanza beni culturali e paesaggistico. Atto di indirizzo

Il Sottoscritto dirigente dott. Giuseppe Puglisi, unitamente al responsabile del procedimento, dott.ssa Faustina Morgante, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del Dpr 62/2013, sottopone alla Giunta municipale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- L'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale e, in particolare, il comma 4 che recita “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) ed, in particolare:
 - l'art. 6 che definisce la valorizzazione come l'insieme delle “attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso” al fine di promuovere lo sviluppo della cultura;
 - l'art. 101 “Istituti e Luoghi della Cultura” che individua musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali quali istituti e luoghi della cultura destinati alla pubblica fruizione e godimento;
 - l'art. 102 “Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblici” che sottolinea l'obbligo di garantire la pubblica fruizione degli istituti e luoghi individuati nell'art. 101;
- Il D.Lgs 3 luglio 2017, n.117 (Codice del ‘Terzo settore) riconosce il valore e la funzione sociale degli organismi del terzo settore quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con le pubbliche amministrazioni;

Atteso che IL D.Lgs. n.117/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n.106”:

- prevede in continuità con la Legge n. 383/2000 che “le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta e non riconosciuta (...) per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una attività o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. (...)” (art. 35);
- prevede in continuità con la Legge n. 266/1991 che “le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta (...) per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. (...)” (Art.32);
- include tra le attività di interesse generale di cui all’art. 5 anche “(...) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio n. 42 e successive modificazioni... (lett. f);
- prescrive agli enti del terzo che si avvalgono di volontari di “assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi” nel rispetto di specifiche indicazioni definite da apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 18);

- prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate dello svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato” (art. 56, comma 1);
- stabilisce che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate (art. 56, comma 2);
- prevede “l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime” (art. 56, comma 3);
- ai fini della vigilanza e custodia dei beni culturali, l’art. 16 della L.R. n. 10 del 27 aprile 1999 autorizza a “stipulare a titolo gratuito, con le organizzazioni di Volontariato aventi finalità culturali ed iscritte nel registro generale di cui alla L.R. n. 22 del 7 giugno 1994, le convenzioni di cui all’art. 10 della medesima legge”;
- ai fini della fruizione e valorizzazione dei beni culturali, l’art. 112 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, autorizza a stipulare accordi con le “Associazioni culturali o di Volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali”;

Dato atto, in particolare, che il Comune, mediante la soluzione organizzativa de qua, intende perseguire l’obiettivo di assicurare la gestione e custodia dei predetti beni, cui non può fare fronte con risorse proprie, stante la oggettiva carenza di organico, con conseguente rischio di esposizione ad atti vandalici e deterioramento;

Attesa la necessità di dichiarare l’immediata esecutività del provvedimento al fine di avviare le ulteriori fasi della procedura di assegnazione;

Visto il Regolamento delle alienazioni e degli atti di disposizione sul patrimonio immobiliare del Comune di Ragusa approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 17/03/2010;

Vista la Deliberazione Consiliare n. 19 del 24.03.2017 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità ai sensi dell’artt. 152 del D. lgs. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 31.12.2019 di approvazione del documento Unico di Programmazione (D.U.P.)2020-2022 ed il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Vista la Deliberazione di G.M. n. 111 Del 15-04-2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Dato atto altresì atto che il presente provvedimento non comporta, allo stato attuale, oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o patrimoniale dell’ente;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l’art.12 comma 2° della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Visto l'O.R.EE.L.

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di:

- 1) **Avvalersi** della collaborazione delle associazioni di volontariato per attività di vigilanza dei beni culturali e paesaggistici, in possesso dei requisiti richiesti ed iscritta nell'apposita sezione dell'elenco della Regione Siciliana;
- 2) **Dare mandato** al Dirigente competente di procedere all'individuazione dell'associazione nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime;
- 3) **Dare atto** che all'associazione può essere previsto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- 4) **Dare atto** che la presente deliberazione non comporta, allo stato attuale, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 5) **Dichiarare** l'immediata esecutività del provvedimento al fine di avviare, prima possibile, le ulteriori fasi della procedura di assegnazione.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L. R. n. 48/1991 e della L. R. n. 30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 350 del 07/09/2020, che qui si intende integralmente trascritta.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Riva

il Sindaco
Avv. Giuseppe Cassì